



Comune di Palermo

(Città Metropolitana di Palermo)

Variante puntuale al P.R.G. di riclassificazione di un'area compresa tra la Via G.Sunseri, C.so Calatafimi e la Via Pindemonte

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.A.S.

ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii e dell'art. 8 del DPRS 8 Luglio 2014, n. 23, "Regolamento della VAS di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana" pubblicato sulla GURS n.39 del 19.09.2014.

Rapporto Ambientale Preliminare

RAP

Febbraio 2022

Il Responsabile del Procedimento

Esperto Geometra
Arch. Roberto Favitta

V.I.S.P.
IL CAPO AREA
Ing. Marco Ciralli

VISTO
IL COMMISSARIO ADACTA
Arch. Donatello Messina

Autorità Competente: *Assessorato Regionale Territorio Ambiente*

Autorità Procedente: *Comune di Palermo (PA)*

Proponenti: *Società Costruzioni Generali Vena Calistro s.r.l.*

Per il Procedente/Proponente: *Arch. PhD Maria Chiara Tomasino*

VARIANTE PUNTUALE AL P.R.G.

COMUNE DI PALERMO
(Città Metropolitana di Palermo)

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.A.S.

ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii e dell'art. 8 del DPRS 8 Luglio 2014, n. 23, "Regolamento della VAS di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana" pubblicato sulla GURS n.39 del 19.09.2014.

Rapporto ambientale preliminare

Febbraio 2022

Autorità Competente: *Assessorato Regionale Territorio Ambiente*

Autorità Procedente: *Comune di Palermo (PA)*

Proponenti: *Società Costruzioni Generali Vena Calistro s.r.l.*

Per il Procedente/Proponente: *Arch. PhD Maria Chiara Tomasino*

INDICE

<i>Premessa</i>	Pag.	3
1. DEFINIZIONE DEL QUADRO TEORICO, DISCIPLINARE E OPERATIVO DI RIFERIMENTO	»	5
1.1 Quadro di riferimento normativo	»	6
1.1.1 <i>Normativa comunitaria</i>	»	6
1.1.2 <i>Normativa statale</i>	»	6
1.1.3 <i>Normativa regionale</i>	»	7
1.2 Aspetti metodologici	»	11
1.2.1 <i>Procedura di Verifica di assoggettabilità a V.A.S (art. 12 D.Lgs.152/2006)</i>	»	11
1.2.2 <i>Soggetti coinvolti nelle consultazioni preliminari</i>	»	12
1.2.3 <i>Sintesi della procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S.</i>	»	13
2. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE	»	15
2.1 Inquadramento territoriale	»	15
2.2 Regime vincolistico	»	17
2.2.1 <i>Vincoli di tutela dei beni culturali, paesaggistico-ambientali</i>	»	17
2.2.2 <i>Vincolo idrogeologico ai sensi del RDL 3267/1923</i>	»	17
2.3 Descrizione della Variante	»	18
4. QUADRO DI RIFERIMENTO URBANISTICO E PIANIFICATORIO ...	»	23
4.1 Strumenti di pianificazione di livello sovracomunale	»	23
4.1.1 <i>Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)</i>	»	23
4.1.2 <i>Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.)</i> ...	»	25
4.1.3 <i>Piano Paesaggistico dell'Ambito 4</i>	»	26
4.1.4 <i>Piano territoriale Provinciale (P.T.P.)</i>	»	27
4.2 Strumenti di pianificazione di settore	»	28
4.2.1 <i>Piano regionale di tutela di qualità dell'aria</i>	»	28
4.2.3 <i>Piano di Gestione del rischio alluvioni</i>	»	30
4.2.3 <i>Piano di Protezione Civile Comunale</i>	»	31
4.2.4 <i>Piano di zonizzazione acustica</i>	»	32
5. OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE	»	34
5.1 I criteri di sostenibilità del manuale UE	»	34
5.2 Obiettivi generali di protezione ambientale	»	37
6. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E DELLE AREE INTERESSATE	»	40
6.1 Grado di riferimento per progetti e altre attività	»	40
6.2 Capacità di influenzare altri piani o programmi	»	40
6.3 Capacità di promuovere lo sviluppo sostenibile	»	40
6.4 Problemi ambientali	»	40
6.5 Rilevanza per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente	»	41
7. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E DELLE AREE INTERESSATE	»	42
7.1 Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti	»	42
7.1.1 <i>Aria e inquinamento atmosferico</i>	»	43
7.1.2 <i>Acqua e risorse idriche</i>	»	45

Rapporto Ambientale Preliminare

7.1.3 Suolo	»	46
7.1.4 Energia.....	»	47
7.1.5 Ambiente e paesaggio	»	48
7.1.6 Rumore.....	»	48
7.1.7 Rifiuti	»	49
7.2 Carattere cumulativo degli impatti	»	49
7.3 Natura transfrontaliera degli impatti	»	50
7.4 Rischi per la salute umana e per l'ambiente	»	50
7.5 Entità ed estensione degli impatti	»	50
7.6 Valore e vulnerabilità dell'area	»	50
7.7 Impatti su aree e paesaggi protetti	»	50
8. CONSIDERAZIONI IN ORDINE ALLA NON ASSOGGETTABILITÀ ALLA V.A.S.	»	51

Premessa

La *Verifica di Assoggettabilità* di cui all'art.12 del D.Lgs. 152/2006 è una procedura finalizzata ad accertare se un piano o un programma debba o meno essere assoggettato alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Sono sottoposti a *Verifica di Assoggettabilità* a VAS i piani ed i programmi riguardanti piccole aree comportanti modifiche minori di strumenti obbligati a V.A.S. o comunque sovraordinati a qualsivoglia tipo di progetto (art. 6, comma 3 e 3 bis del D.Lgs. 152/2006).

Il presente documento costituisce il *Rapporto Preliminare* della procedura di *Verifica di Assoggettabilità* a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell'art. 12 del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. relativo alla *Variante al PRG vigente nel Comune di Palermo per la riclassificazione di un'area compresa tra la Via G.Sunseri, C.so Calatufimi e la Via Pindemonte*", ricadente in zona omogenea territoriale "S2 - scuola dell'obbligo" redatto per conto del proponente, proprietario dell'area. Esso contiene, dunque, tutti gli elementi inerenti alla fase di consultazione preliminare ed è rivolto, in prima istanza, all'Autorità Competente (AC) e ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA) che vengono consultati per contribuire a definire l'ambito di influenza e la rilevanza degli impatti sull'ambiente determinati dalla *Variante* in oggetto. A tal fine, il presente documento è stato redatto in conformità ai criteri dell'Allegato I del D.Lgs. 152/2006.

L'area interessata dalla *Variante puntuale* è identificata al Catasto Terreni del Comune di Palermo al foglio di mappa n.58, particelle nn. 1694, 1695, 1697, 1698, 1808 e ricopre una superficie catastale complessiva pari a **mq. 6.167,00**.

La *Variante puntuale* riguarda la riclassificazione dell'area di proprietà della Società Costruzioni Generali Vena Calistro s.r.l. i cui vincoli preordinati all'esproprio sono decaduti da circa vent'anni.

La *riclassificazione urbanistica* costituisce variante allo strumento urbanistico vigente nel Comune di Palermo e rientra tra quei piani e programmi di cui all'art. 6, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Il Comune di Palermo a seguito della Sentenza del T.A.R. di Sicilia, Sezione Terza n. 1353/2029 Reg. Prov. Coll. Del 16/05/2019 sul ricorso proposto dalla Società Costruzioni Generali Vena Calistro s.r.l., per il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza presentata e volta ad

Rapporto Ambientale Preliminare

ottenere la nuova qualificazione urbanistica dell'area di sua proprietà per l'intervenuta decadenza dei vincoli espropriativi, che dispone l'obbligo per il Comune di Palermo a provvedere alla assegnazione della nuova destinazione d'uso del terreno, ha redatto la *Variante* in questione per cambio di destinazione urbanistica di aree con vincoli scaduti, a seguito di incarico del Commissario ad Acta per gli adempimenti di cui alla Sentenza TAR sopra citata.

Il verbale del 30/09/2020 riporta che “L'Ufficio preso atto della proposta del Commissario ad acta...e fatte le opportune valutazioni... ha determinato di condividere nella fattispecie la disciplina della perequazione prevista dall'art. 11 (Accordo di pianificazione) della L.r. n.19 del 13 Agosto 202. L'Ufficio congiuntamente al Commissario ad acta si riserva di redigere la proposta progettuale che individuerà ... (omissis)..., l'area da destinare a zona residenziale B3 (Aree urbanizzate caratterizzate da edilizia residenziale con densità superiore a 4 mc/mq) e l'area da destinare a zona V3 (spazi pubblici a verde) che la Società Calistro si impegnerà a cedere gratuitamente all'Amministrazione comunale”.

Il presente documento contiene tutte le informazioni utili alla verifica di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della *Variante* in questione ai sensi delle norme di settore vigenti. Il Documento ha la finalità di fornire le informazioni ed i dati utili alla valutazione degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale. Esso viene messo a disposizione dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale, degli Enti Territoriali e del Pubblico, interessati all'iter decisionale unitamente ai documenti progettuali per il provvedimento circa l'eventuale sua esclusione dalla V.A.S.. Nel seguito vengono sviluppati i contenuti di legge finalizzati alle determinazioni dell'Autorità Competente circa l'assoggettabilità/esclusione a Valutazione Ambientale Strategica. A tale scopo *il Rapporto Preliminare* si articola nei seguenti contenuti principali:

- l'esposizione dei riferimenti normativi generali in materia di VAS, ai diversi livelli di competenze e degli aspetti metodologici (capitolo 1);
- la descrizione del contesto in esame e dell'intervento progettuale (capitolo 2);
- la ricostruzione del quadro programmatico e pianificatorio vigente, alle diverse scale, per l'ambito di studio (capitolo 2);
- obiettivi di protezione ambientale (capitolo 5);
- la ricostruzione dello scenario ambientale a scala comunale e la stima dei possibili effetti ambientali correlati all'intervento progettuale (capitoli 6 e 7);
- le valutazioni finali circa la possibilità di esclusione dalla V.A.S. (capitolo 8).

1. DEFINIZIONE DEL QUADRO TEORICO, DISCIPLINARE E OPERATIVO DI RIFERIMENTO

Uno dei presupposti dello sviluppo sostenibile è l'integrazione della questione ambientale all'interno delle politiche settoriali e generali e dei relativi processi decisionali. Solamente attraverso l'effettiva integrazione tra le diverse dimensioni – sociale, economico, fisico-ambientale – che compongono un territorio è possibile perseguire obiettivi di sostenibilità.

La Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) riguarda piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. Come emerge dalle *Linee guida* elaborate dal Ministero dell'Ambiente (1999), essa non corrisponde ad un unico atto di valutazione, ma consiste in un processo di conoscenza e valutazione che ha il compito di accompagnare l'intero sviluppo di un Piano/Programma.

Rispetto agli strumenti di pianificazione la V.A.S. può essere ricondotta a tre diversi momenti:

- una prima fase, definita *ex ante*, ovvero a monte della redazione del piano, per potere fornire le linee guida e i criteri per lo sviluppo futuro;
- una seconda fase, definita *in itinere*, ovvero contestuale alla redazione del piano;
- una terza fase, definita *ex post*, ovvero a valle dell'*iter* pianificatorio, come verifica a posteriori della sostenibilità stessa del piano.

La V.A.S. è uno strumento di analisi delle scelte di pianificazione ispirate al principio di precauzione, in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile. Gli obiettivi della V.A.S. riguardano la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità ambientale, la protezione della salute umana, l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

Va detto inoltre che la V.A.S. non può rappresentare la decisione, che è demandata comunque agli organi politici e alla popolazione, bensì un aiuto alla decisione. La sua elaborazione può consentire di elaborare anche scenari alternativi, di trasformazione del territorio, elevando così il livello di conoscenza e responsabilizzazione del decisore pubblico e della popolazione.

Il suo ruolo è quello di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con i principi dello sviluppo sostenibile e rispetti la capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, la salvaguardia della biodiversità e consenta un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

1.1 Quadro di riferimento normativo

1.1.1 Normativa comunitaria

La norma di riferimento a livello comunitario per la Valutazione Ambientale Strategica è la **Direttiva della CE 2001/42** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Giugno 2001 che riguarda la valutazione degli effetti ambientali di determinati piani e programmi e segna la definitiva acquisizione della dimensione ambientale come elemento di cui tener conto in tutti i campi dell'agire umano. Essa si pone l'obiettivo di *“garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione delle considerazioni ambientali all'atto di elaborazione e dell'adozione di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente”*. La Direttiva risponde alle indicazioni della Convenzione internazionale firmata ad Aarhus nel 1998, fondata sul diritto all'informazione, sul diritto alla partecipazione alle decisioni e sull'accesso alla giustizia.

1.1.2 Normativa statale

La Direttiva europea 2001/42/CE è stata recepita in Italia con il **Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152**, recante *“Norme in materia ambientale”* (GURI n.88 del 14.04.2006, Supplemento Ordinario, n.96) così come modificato con il **D.Lgs. n.4/2008 entrato in vigore il 13 Gennaio 2008** recante *“Ulteriori disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006, recante Norme in materia ambientale”* (GURI n. 24 del 29.01.2008).

I punti chiave del processo di VAS introdotte dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. comprendono: lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni, la decisione, l'informazione sulla decisione e il monitoraggio. La fase di monitoraggio prevista dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ha la funzione di *“assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati”* per mezzo di un sistema di indicatori.

Con **Decreto Legislativo n.128 del 29.06 2010** *“Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'art. 1 della legge 18 giugno 2009 n.69”*, pubblicato su GURI n.186 dell'11.08.2010, Supplemento Ordinario n. 184,

entrato in vigore il 26 Agosto 2010, viene modificata la parte prima, seconda e quinta del Codice Ambiente.

1.1.3 Normativa regionale

In Sicilia la procedura VAS viene recepita con **Decreto Assessoriale dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente (A.R.T.A.) n.748 del 7 Luglio 2004**, pubblicato sulla GURS n. 30 del 16 Luglio 2004, che introduce il giudizio di “*compatibilità ambientale*”, sottoponendo i piani e i programmi al procedimento amministrativo che prevede la valutazione del rapporto ambientale da parte dell'amministrazione regionale competente.

Con successivo **Decreto Assessoriale A.R.T.A. n.22 del 24 Gennaio 2005**, pubblicato sulla GURS n.7 del 18 Febbraio 2005, vengono precisati e modificati alcuni contenuti del precedente decreto, evidenziando “*l'obbligo di introdurre immediatamente i procedimenti di valutazione ambientale esclusivamente nella formazione dei piani e programmi il cui primo atto preparatorio formale sia successivo alla data 21 Luglio 2004.....*”. Nel Decreto viene precisato che rimangono esclusi dall'obbligo della V.A.S. i piani e programmi di competenza comunale sino alla specificazione di una apposita regolamentazione statale e/o regionale in merito ai contenuti e procedimenti di V.A.S.

Con la **L.R. 14 Maggio 2009, n.6**, all'art. 59 (GURS n.22, Parte I, del 20 Maggio 2009) la Regione approva le “*Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica*” che prevedono la definizione di un regolamento sull'applicazione della V.A.S..

Con **Deliberazione n. 200 della Giunta di Governo Regionale del 10.06.2009** è stato approvato, ai sensi dell'art.59, comma 1 della L.R. n.6/2009, il “*Modello metodologico procedurale della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nella regione siciliana*” con cui vengono definite le modalità secondo le quali deve essere attuato il percorso di valutazione ambientale, nella consapevolezza di una ormai irrinunciabile integrazione tra processo di piano e processo di valutazione ambientale, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. Vengono così definiti i nuovi casi di esclusione dei piani e programmi dalla procedura V.A.S., un primo elenco dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale e viene introdotta la *Conferenza di valutazione* con lo scopo di semplificare le procedure amministrative e giungere a rapide decisioni. La **L.R. 29.01.2009, n. 13**, *Interventi finanziari urgenti per l'anno 2009 e disposizioni per l'occupazione. Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2010* all'art. 13 “*Norme in materia di valutazione ambientale strategica*”

Rapporto Ambientale Preliminare

sostituisce il comma 3 dell'art. 59 della L.R. 14 Maggio 2009, n.6 in questo modo: *“I piani ed i programmi e le loro varianti individuati all'articolo 6, commi 2, 3 e 3 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, le cui direttive siano state deliberate dal consiglio comunale prima del 31 luglio 2007, non sono assoggettati all'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica contenute nel medesimo decreto legislativo, ma si concludono secondo la normativa regionale previgente in materia urbanistica e di valutazione ambientale”*.

Con **Circ. D.G n. 52120 del 5 Agosto 2011** *“Caso EU Pilot 1654/10/ENVI: possibili non conformità del quadro normativo della Regione Siciliana con la Direttiva 2001/42/CE - Conseguenti indirizzi applicativi delle disposizioni contenute nell'articolo 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n.6”* viene chiarito che a far data dal 13 Febbraio 2009 le norme contenute nel nuovo Testo Unico dell'Ambiente entrano di diritto negli ordinamenti delle Regioni Italiane. Recita la Circolare che i piani regolatori generali, già adottati e privi di procedura di VAS, non verranno approvati e verranno restituiti ai Comuni per la loro riadozione, previa acquisizione della procedura VAS.

Con **Deliberazione n.119 del 6/6/2014** la Giunta regionale ha approvato il *“Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana (art. 59, legge regionale 14 Maggio 2009, n.6, così come modificato dall'art. 11, comma 41, della L.R. 9 Maggio 2012, n.26”*.

La **Delibera di Giunta 26/02/2015, n. 48** concernente *“Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)”*, individua l'Assessorato Regionale del territorio e dell'Ambiente, Autorità Unica Ambientale, con l'eccezione dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1, comma 6, della L.R. n. 3/2913;

Con la **Legge 17 Marzo 2016, n. 3** *“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale”* la Regione Siciliana introduce modifiche all'art. 3 della L.R. 71/78 con lo scopo di unificare la procedura V.A.S. con la pianificazione ordinaria. In particolare, dopo il comma 6 dell'art. 3 della L.R. 71/78 sono stati aggiunti i seguenti:

“6bis. Considerata la contestuale adozione degli atti di pianificazione generale ed attuativa e relative varianti e del rapporto ambientale ex art. 13 del decreto legislativo 3 aprile 2006,

Rapporto Ambientale Preliminare

n.152 e successive modifiche, in applicazione e con le modalità previste dall'art. 39 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 sono sottoposti all'obbligo di pubblicazione gli schemi di provvedimento, le delibere di adozione o approvazione ed i relativi allegati tecnici, nonché le "informazioni ambientali" richiamate dall'art. 40 del medesimo decreto legislativo n.33/2013, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 14 del citato decreto legislativo n.152/2006.

6ter. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 6bis sono estesi a tutti i piani e programmi di governo del territorio di natura urbanistica, e loro varianti, previsti dalla vigente legislazione, inclusi piani e programmi relativi alla localizzazione di insediamenti commerciali e grandi strutture di vendita."

Con **Decreto Assessoriale A.R.T.A. n.53 del 27 Febbraio 2020** viene approvata la *"Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione Ambientale di Piani e programmi che riguardano la pianificazione territoriale o la destinazione dei suoli (urbanistica)"*.

L'art. 18 della L.R. n.19 del 13/08/2020 "Norme per il governo del territorio" pubblicata sul S.O. n.1 alla G.U.R.S. n. 28 del 21/08/2020, intitolato "Valutazione Ambientale Strategica" al comma 10 riporta *"L'Autorità competente per la valutazione dei piani attuativi e delle varianti parziali agli strumenti urbanistici comunali è individuata da ciascun Comune all'interno dell'ente, nell'ambito della propria autonomia, nel rispetto dei principi generali di separazione, autonomia e competenza, stabiliti dalla normativa vigente. I Comuni possono esercitare le funzioni di autorità competente per la VAS anche in forma associata, ovvero tramite convenzione con le Città metropolitane ed i liberi Consorzi comunali"*. In merito ai contenuti metodologici invece il comma 6 del medesimo art. riporta: *"le modalità di redazione e i contenuti metodologici del rapporto ambientale e della dichiarazione di, sono disciplinate con apposito decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel medesimo decreto sono individuati i soggetti competenti in materia ambientale da consultare nelle procedure VAS nonché i piani, i programmi, i piani attuativi, le varianti correttive e le varianti ordinarie esclusi dalla procedura VAS in conformità alle disposizioni di cui al citato decreto legislativo"*.

Con **Deliberazione di Giunta regionale n. 591 del 17 Dicembre 2020** è stato approvato il Disegno di Legge recante *"Intervento correttivo alla legge regionale 13 agosto 2020, n.19 recante Norme per il governo del territorio"*.

Rapporto Ambientale Preliminare

La **L.R. n. 2 del 3 Febbraio 2021** pubblicata sul S.O. alla GURS n. 6 del 12 Febbraio 2021 all'art. 3 abroga i commi 8, 9, e 10 dell'art. 18 della L.R. n.19 del 13/08/2020.

<i>Schema di sintesi dei riferimenti normativi in materia di V.A.S.</i>
NORMATIVA COMUNITARIA
<ul style="list-style-type: none">• Direttiva della CE 2001/42 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti ambientali di determinati piani e programmi.
NORMATIVA STATALE
<ul style="list-style-type: none">• Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152, recante “<i>Norme in materia ambientale</i>” pubblicato sulla GURI n.88 del 14.04.2006, Supplemento Ordinario, n.96;• Titolo II del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 – 31 Luglio 2007 (Decreto legge n.300 del 28.12.2006, convertito con Legge del 26 febbraio 2007, n.178), pubblicato sulla GURI n.48 del 26.02.2007, Supplemento Ordinario;• D.Lgs. n.4/2008 entrato in vigore il 13 Gennaio 2008 recante “<i>Ulteriori disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006, recante Norme in materia ambientale</i>”, pubblicato sulla GURI n. 24 del 29.01.2008, Supplemento Ordinario• Decreto Legislativo n.128 del 29.06 2010 “<i>Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’art. 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69</i>”, pubblicato su GURI n.186 dell’11.08.2010, Supplemento Ordinario n. 184.
NORMATIVA REGIONALE
<ul style="list-style-type: none">• Decreto Assessoriale dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente (A.R.T.A.) n.748 del 7 Luglio 2004, pubblicato sulla GURS n. 26 del 18 Giugno 2004;• Decreto Assessoriale A.R.T.A. n.22 del 24 Gennaio 2005, pubblicato sulla GURS n.7 del 18 Febbraio 2005;• Art. 59, L.R. 14 Maggio 2009, n.6, pubblicato sulla GURS n.22, Parte I, del 20 Maggio 2009;• Deliberazione n. 200 della Giunta di Governo Regionale del 10.06.2009 che approva, ai sensi dell’art.59, comma 1 della L.R. n.6/2009, il “<i>Modello metodologico procedurale della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nella regione siciliana</i>”.• Art. 13, L.R. 29.1.2009, n. 13, <i>Norme in materia di valutazione ambientale strategica</i>, pubblicata su GURS n. 61 del 31 Dicembre 2009.• Circ. D.G n. 52120 del 5 Agosto 2011 “<i>Caso EU Pilot 1654/10/ENVI: possibili non conformità del quadro normativo della Regione Siciliana con la Direttiva 2001/42/CE - Conseguenti indirizzi applicativi delle disposizioni contenute nell’articolo 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n.6.</i>”• Deliberazione n.119 del 6/6/2014 che approva il “Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana (art. 59, legge regionale 14 Maggio 2009, n.6, così come modificato dall’art. 11, comma 41, della L.R. 9 Maggio 2012, n.26”, pubblicata su GURS n.39 dell’8 Settembre 2014.• Decreto del Presidente della Regione n.23 dell’8 Luglio 2014, concernente il “<i>Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della regione Siciliana</i>”;• Delibera di Giunta 26/02/2015, n. 48 concernente “<i>Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)</i>”;• L.R. n. 3 del 17 Marzo 2016 “<i>Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2016. Legge di stabilità regionale</i>”;• L.R. n. 19 del 13/08/2020 “<i>Norme per il governo del territorio</i>”.

Rapporto Ambientale Preliminare

<ul style="list-style-type: none">• Decreto Assessoriale A.R.T.A. n.53 del 27 Febbraio 2020, “<i>Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione Ambientale di Piani e programmi che riguardano la pianificazione territoriale o la destinazione dei suoli (urbanistica)</i>”.
<ul style="list-style-type: none">• L.R. n. 2 del 3 Febbraio 2021 “<i>Intervento correttivo alla legge regionale 13 agosto 2020, n.1 recante Norme per il governo del territorio</i>”.

1.2 Aspetti metodologici

1.2.1 Procedura per la Verifica di assoggettabilità a V.A.S. (art. 12 D.Lgs. 152/2006)

Con *Verifica di assoggettabilità* o *screening*, definita dall’art. 12 del D.Lgs. n.152/2006, si definisce la verifica, condotta sulla base dei criteri definiti nell’allegato I del D.Lgs. n.4/008, di determinati piani e programmi che possano avere impatti significativi sull’ambiente. In Sicilia la *Verifica di assoggettabilità* è disciplinata dall’art. 8 del DPRS 8 Luglio 2014, n. 23, “*Regolamento della VAS di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana*” pubblicato sulla GURS n. 39 del 19.09.2014 e dal D.A. n. 295/Gab del 28 giugno 2019 con il quale è stata approvata la “*Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di Valutazione ambientale dei progetti*” – Allegato A che costituisce parte integrante del successivo D.A. n. 53 del 27/02/2020 “*Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di Valutazione Ambientale VAS*”.

La *Verifica di assoggettabilità* alla valutazione ambientale si applica alle seguenti fattispecie:

- piani/programmi ricompresi nel paragrafo 2 dell’articolo 3 della Direttiva che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori;
- piani/programmi non ricompresi nel paragrafo 2 dell’articolo 3 della Direttiva che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti.

Per i piani e i programmi che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l’Autorità Competente valuti che producano impatti significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12 del D.Lgs. n.152/2006 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento.

L’iter della procedura, è il seguente:

- L’Autorità Procedente trasmette all’Autorità Competente un *Rapporto Ambientale Preliminare* comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e

Rapporto Ambientale Preliminare

i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del decreto.

- Successivamente, l'Autorità Competente trasmette il Rapporto Preliminare ai Soggetti competenti in materia ambientale (S.C.M.A.), individuati in collaborazione con l'Autorità Procedente, per acquisirne il parere.
- Nei termini fissati i S.C.M.A. si esprimeranno sui livelli di criticità e di eventuali impatti significativi che il piano potrebbe produrre nel contesto ambientale interessato, anche in relazione ad attività di pianificazione o programmi già esistenti di rispettiva competenza.

Allo scopo di semplificare le procedure amministrative, l'Autorità Competente, ove ritenuto utile, può acquisire i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale procedendo alla convocazione di una conferenza di valutazione tradizionale o telematica. Alla conferenza oltre ai soggetti competenti in materia ambientale partecipano l'autorità procedente ed il soggetto proponente

- L'Autorità Competente, tenuto conto delle osservazioni pervenute, verificato se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente, emette il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla valutazione.

Nel caso in cui, nel corso dell'istruttoria, l'Autorità Competente ritenga che il *Rapporto Preliminare* non fornisca elementi sufficienti ad escludere la possibilità di effetti significativi sull'ambiente derivati dall'attuazione del piano o della variante, dovrà optare per la procedura di VAS.

1.2.2 Soggetti coinvolti nelle consultazioni preliminari

I "soggetti" interessati alla *Verifica di Assoggettabilità* in questione sono i seguenti:

- **Autorità Procedente:** la pubblica amministrazione che elabora la variante, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva la variante;
- **Proponente:** il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto soggetto alle disposizioni in materia di VAS. Il proponente può coincidere con l'autorità procedente nel caso in cui il soggetto che elabora il piano o programma sia la stessa

Rapporto Ambientale Preliminare

pubblica amministrazione competente per il recepimento, adozione o approvazione dello stesso;

- **Autorità Competente:** la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del parere motivato nella procedura di VAS;
- **Soggetti Competenti in Materia Ambientale:** le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione della variante.

Nella situazione che si sta esaminando si ha:

	Struttura competente	Indirizzo	Posta elettronica
Autorità Competente (AC)	Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, Dip. Urbanistica	Via Ugo La Malfa 169, 90146 Palermo	dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it
Autorità Procedente (AP)	Comune di Palermo		
Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA)	valgono quelli elencati all'art. 5 del D.P.R.S. 8 Luglio 2014, n.23.		
Proponente	Società Costruzioni Generali Vena Calistro s.r.l.	Via G.M. Pernice 5/a Palermo	

1.2.3 Sintesi della procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S.

Procedura per la verifica di assoggettabilità a V.A.S. dei Piani	
1. Elaborazione del Rapporto Ambientale Preliminare	
Il Comune di Palermo (<i>Autorità Procedente</i>) trasmette al Servizio 2/DRU dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente (<i>Autorità Competente</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • istanza • il Rapporto Ambientale Preliminare
Nel caso di documentazione non conforme l'Autorità Competente inviterà l'Autorità Procedente a trasmettere entro 15 giorni la documentazione mancante interrompendo i termini e provvedendo in assenza di riscontro ad archiviare l'istanza. Entro 20 giorni dalla presentazione dell'istanza avvia le consultazioni.	
2. Consultazione Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.)	

Rapporto Ambientale Preliminare

Il Servizio 2/DRU dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente (<i>Autorità Competente</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • trasmette alle autorità individuate il Rapporto Ambientale Preliminare per acquisirne il parere
<p>Entro 30 giorni dalla trasmissione del Rapporto Ambientale Preliminare le Autorità Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) consultate trasmettono il parere al DRU e al Comune di Palermo Entro 15 giorni dal ricevimento dei pareri il DRU trasmette tutta la documentazione acquisita alla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali.</p>	
<p>3. Emissione provvedimento della Commissione Regionale V.A.S.</p>	
La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali	<ul style="list-style-type: none"> • emette il provvedimento motivato di assoggettabilità o di esclusione dalla valutazione V.A.S.
<p>Entro 90 giorni dalla data di ricevimento del Rapporto Ambientale Preliminare la Commissione Regionale V.A.S., tenuto conto dei pareri pervenuti emette il provvedimento finale motivato di assoggettabilità o di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica, con le eventuali opportune prescrizioni ed indicazioni di cui l'autorità procedente dovrà tener conto nella successiva fase di adozione e/o approvazione definitiva del Piano.</p>	
<p>4. Emissione del provvedimento finale e pubblicazione</p>	
Il Servizio 2/DRU dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente (<i>Autorità Competente</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • predisporre il provvedimento finale (decreto + parere) da sottoporre all'Autorità ambientale • provvede alla pubblicazione sulla GURS e sul proprio sito web del provvedimento finale di verifica di assoggettabilità.
<p>Nei termini di 15 giorni il DRU predisporre il provvedimento finale da sottoporre all'Autorità ambientale.</p>	

2. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE


2.1 Inquadramento territoriale e urbanistico

L'area oggetto della riclassificazione urbanistica ricade nel quartiere Cuba-Calatafimi del Comune di Palermo e precisamente nel quadrilatero tra la Via G. Sunseri, Via La Loggia, C.so Calatafimi e Via Pindemonte. Essa è interessata da insediamenti abitativi preesistenti, costituiti da edilizia residenziale di tipo privato e da tessuti urbani storici costituenti un reticolo urbano già consolidato. La suddetta area è contornata da assi viari di grandi dimensioni e presenta un andamento altimetrico omogeneo e regolare. L'area ricade in un contesto urbanistico di zona omogenea territoriale "B3" interamente urbanizzato.


Catastalmente l'area è censita nel N.C.T del Comune di Palermo al foglio n. 58 particelle nn. 1697, 1698, 1695, 1694, 1808 ed ha una estensione complessiva di **mq. 6.167,00**.

L'area, di proprietà della Società "Costruzioni Generali Vena Calistro s.r.l." rientra nella casistica di cui al comma 2 dell'art. 9 del T.U. in materia di espropriazioni approvato con D.P.R. n. 327/2001 il quale stabilisce la durata quinquennale dei vincoli preordinati all'esproprio. Nel vigente strumento urbanistico della città di Palermo l'area oggetto di riclassificazione urbanistica ricade interamente in zona omogenea territoriale "S2 – attrezzature relative all'istruzione – scuola dell'obbligo" disciplinata dall'art. 24 delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) che testualmente recita: "... (omissis) ... *I servizi pubblici e le attrezzature per attività collettive di cui al presente articolo sono realizzati nel rispetto delle relative norme tecniche, ove esistenti, ed in ogni caso curando già nella progettazione di massima, ai sensi dell'articolo 5 bis della l.r. 29 aprile 1985 n° 21, il razionale inserimento nel contesto urbanistico nonché il rispetto dei caratteri tipologici della zona e la riduzione dell'impatto ambientale*".

Rapporto Ambientale Preliminare



Corografia con individuazione dell'area oggetto di variante urbanistica (scala originaria 1:1.000).



Stralcio catastale con individuazione dell'area oggetto di variante urbanistica (scala originaria 1:1000)



Stralcio aerofotogrammetrico con individuazione dell'area oggetto della Variante urbanistica

2.2 Regime vincolistico

2.2.1 Vincoli di tutela dei beni culturali, paesaggistici e ambientali

L'area interessata dalla *proposta di Variante urbanistica*, per quanto attiene le Linee Guida del Piano Paesistico Regionale, rientra nell'Ambito 4 "Area dei rilievi e delle pianure costiere del palermitano" che la escludono da vincoli paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a carattere generale che settoriale, in quanto area urbana che non genera interazioni con il regime vincolistico di area vasta. Il Piano Paesaggistico dell'Ambito 4 ancora non è stato adottato.

2.2.2 Vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L 30/12/1923 n. 3267

Sull'area interessata dalla *proposta di Variante urbanistica* non insiste il vincolo idrogeologico né sono presenti prescrizioni derivanti dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana (PAI).



Vincolo idrogeologico con individuazione dell'area oggetto di intervento evidenziata dal riquadro in colore rosso (Fonte: Geoportale della Regione Siciliana – SIF)

2.3. Caratteristiche della Variante

La proposta di *Variante urbanistica* allo strumento urbanistico vigente nel Comune di Palermo trae origine dalla decadenza del vincolo preordinato all'esproprio (destinato a "scuola dell'obbligo") sulla maggior parte dell'area di proprietà della *Società Costruzioni Generali Vena Calistro s.r.l.* e per la quale non è stato emanato nessun provvedimento di pubblica utilità sino ad oggi.

La *Variante* riguarda dunque la riclassificazione dell'area i cui vincoli preordinati all'esproprio sono decaduti da circa quindici anni e rientra tra quei piani e programmi di cui all'art. 6, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per cui è richiesta la verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 123 del medesimo Decreto.

Il Comune di Palermo, a seguito della Sentenza del T.A.R. di Sicilia, Sezione Terza n. 1353/2029 Reg. Prov. Coll. Del. 16/05/2019 sul ricorso proposto dalla *Società Costruzioni Generali Vena Calistro s.r.l.*, che ha disposto l'obbligo a provvedere alla assegnazione della nuova destinazione d'uso del terreno, ha redatto la *Variante* in questione a seguito di incarico del Commissario ad Acta.

Preso atto della proposta del Commissario ad acta e della Ditta Proponente, fatte le opportune valutazioni, l'Ufficio della Pianificazione Urbanistica del Comune di Palermo con verbale del 30.09.2020 ha determinato di "*condividere nella fattispecie la disciplina della perequazione prevista dall'art. 11 (Accordo di pianificazione) della L.r. n.19 del 13 Agosto 2020. L'Ufficio congiuntamente al Commissario ad acta si riserva di redigere la proposta progettuale che individuerà ... (omissis)...., l'area da destinare a zona residenziale B3 (Aree urbanizzate caratterizzate da edilizia residenziale con densità superiore a 4 mc/mq) e l'area da destinare a zona V3 (spazi pubblici a verde) che la Società Calistro si impegnerà a cedere gratuitamente all'Amministrazione comunale*".

Pertanto la proposta di *Variante urbanistica* puntuale riguarda:

- la riconferma di tutte le previsioni di viabilità di P.R.G. poiché attendono al corretto e ordinato sviluppo del territorio per le quali si richiamano le disposizioni contenute nelle N.T.A. dello strumento urbanistico vigente;
- la modifica della destinazione urbanistica delle particelle nn. 1694 - 1695 – 1808 da zona omogenea territoriale "S2" in z.o.t. "B3 – Aree urbanizzate caratterizzate da

Rapporto Ambientale Preliminare

edilizia residenziale con densità superiore a 4 mc/mq” da assoggettare alle disposizioni di cui agli artt. 6 e 9 delle N.T.A.;

- *la modifica della destinazione urbanistica delle particelle nn. 1697 e 1698 da S2 in Z.o.t. “V3 – spazi pubblici a verde” da assoggettare alle disposizioni dell’art. 24 delle N.T.A.;*

Per quanto riguarda la z.o.t. “B3” fermo restando che sono ammesse le destinazioni d’uso di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 5 delle N.T.A., l’art. 9 testualmente recita:

“1. Nelle zone B2 e B3 sono ammessi gli interventi di cui all'art. 7, comma 1.

2. Ad esclusione degli edifici classificati “netto storico”, è consentita la demolizione e ricostruzione, l’ampliamento e/o la sopraelevazione nel rispetto della volumetria esistente; entro un limite di 4 mc/mq per le zone B2 e di 5mc/mq per le zone B3 se l’edificio demolito ha una densità edilizia fondiaria al disotto di tale indice volumetrico. La ristrutturazione edilizia è consentita sino alla demolizione e ricostruzione nel rispetto dei parametri edilizi e urbanistici esistenti (volumetria fuori terra, altezza, rapporto di copertura), anche nei casi derivanti da eventi calamitosi o degrado delle strutture o accidentali che non consentono il recupero strutturale e funzionale in accettabili condizioni di sicurezza.

3. Si applicano le disposizioni contenute ai commi 4), 5), 6), e 8) dell'art. 5. Sono ammesse le destinazioni commerciali all'ingrosso.

4. Nei lotti liberi ricadenti in B2e B3 è consentita nuova edificazione entro il limite rispettivamente di 4 e 5 mc/mq, con i distacchi stabiliti dall’art. 8 comma 3 sub d) ed e) o in aderenza, nel rispetto degli allineamenti esistenti su strada.


5. I laboratori artigianali e quelli assimilabili, e relativi depositi, sono ammessi nei piani scantinati (non vincolati per legge o in base a disposto della licenza o concessione edilizia a parcheggio), nei piani terreni, negli ammezzati e nella seconda elevazione fuori terra, sempre che non venga esercitata un’attività nociva, molesta o rumorosa. Sono esclusi i depositi all’aperto ed i capannoni e le tettoie nonché le attività che svolgano lavorazioni insalubri e i relativi depositi.”

Il titolo autorizzativo a costruire, a titolo perequativo, è subordinato alla cessione gratuita al Comune delle porzioni di area da destinare a “spazi pubblici a verde”.


TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE DESTINAZIONI URBANISTICHE				
Foglio	Particelle	Sup. catastale (mq)	z.o.t. attuale	z.o.t. proposta Variante

Rapporto Ambientale Preliminare

58	1694	839,00	S2	B3
	1695	2.517,00		B3
	1697	578,00		V3
	1698	578,00		V3
	1808	1.655,00		B3
	Totale sup.	6.167,00		



Stralcio dello strumento urbanistico vigente nel Comune di Palermo con individuazione dell'area oggetto della proposta di Variante.



Proposta di Variante urbanistica





Ortofoto con individuazione dell'area oggetto della proposta di Variante urbanistica

4. QUADRO DI RIFERIMENTO URBANISTICO E PIANIFICATORIO SOVRACOMUNALE E COMUNALE

Gli obiettivi di sostenibilità (economica, sociale, ambientale) derivano e sono dettate dalle politiche sovraordinate; esse vanno recepite e contestualizzate individuando i punti di forza e di debolezza del territorio oggetto del presente *RAP*. Risulta quindi fondamentale valutare preventivamente i piani e programmi che possono interagire con le scelte di piano così da definire obiettivi strategici di sostenibilità.

La collocazione della *variante* urbanistica nel contesto pianificatorio e programmatico vigente deve consentire, in particolare:

- la costruzione di un quadro d'insieme strutturato contenente gli obiettivi di sostenibilità, le decisioni già assunte e gli effetti ambientali attesi;
- la valutazione della coerenza “esterna” della variante rispetto agli altri piani e programmi territoriali e settoriali pertinenti;
- il riconoscimento delle questioni già valutate in piani e programmi di diverso ordine, che nella VAS della variante dovrebbero essere assunte come risultato al fine di evitare duplicazioni.

Nelle pagine seguenti vengono individuati e descritti i piani e programmi di riferimento.

4.1 Strumenti di pianificazione territoriale di livello sovracomunale

A seguire è riportata una descrizione degli obiettivi e azioni degli strumenti di pianificazione sovraordinata più significativi ai fini della presente valutazione:

- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I);
- Linee Guida del Piano Paesistico Regionale;
- Piano Paesaggistico dell'Ambito 4;
- Piano territoriale Provinciale (Schema di Massima).

4.1.1 Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I)

Il **Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico** (P.A.I.), approvato con Decreto Presidenziale del 20 Settembre 2006 ha valore di Piano Territoriale di Settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni, gli interventi e le norme d'uso riguardanti la difesa dal rischio idrogeologico del territorio siciliano.

Rapporto Ambientale Preliminare


Attraverso il *Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico*, la Sicilia si dota, per la prima volta, di uno strategico ed organico strumento di pianificazione, di prevenzione e di gestione delle problematiche territoriali riguardanti la difesa del suolo.

La finalità sostanziale del P.A.I. è pervenire ad un assetto idrogeologico del territorio che minimizzi il livello del rischio connesso a identificati eventi naturali estremi, incidendo, direttamente o indirettamente, sulle variabili *pericolosità*, *vulnerabilità* e *valore esposto*.

Pertanto, esso è un atto di pianificazione territoriale di settore che fornisce un quadro di conoscenze e di regole, basate anche sulle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio, finalizzate a proteggere l'incolumità della popolazione esposta ed a salvaguardare gli insediamenti, le infrastrutture e in generale gli investimenti.

Il P.A.I. suddivide la Sicilia in 102 bacini idrografici e aree territoriali intermedie, oltre alle isole minori, raggruppandoli, dal punto vista geografico, nei tre versanti siciliani: settentrionale, meridionale ed orientale. **Esso inquadra l'area oggetto della proposta di Variante nel Bacino idrografico del Fiume Oreto (039).**

Nel 2011, nel 2012 e nel 2016 il P.A.I. per il Bacino 039 ha avuto degli aggiornamenti parziali che hanno riguardato il Comune di Palermo.



Bacino idrografico del Fiume Oreto (039)



Stralcio della Carta della pericolosità geomorfologica (Fonte: Geoportale della Regione Siciliana – SITR)

In particolare, l'area in cui ricade la **proposta di Variante non è interessata da aree a pericolosità e rischio geomorfologico e idraulico.**

Valutazione di coerenza

La proposta di Variante è pienamente coerente alle indicazioni del P.A.I.

4.1.2 Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.)

Le **Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale** investono l'intero territorio regionale con effetti differenziati, in relazione alle caratteristiche e allo stato effettivo dei luoghi, alla loro situazione giuridica e all'articolazione normativa del piano stesso. Esse discendono direttamente dai valori paesistici e ambientali da proteggere, che, soprattutto in Sicilia, mettono in evidenza l'intima fusione tra patrimonio naturale e patrimonio culturale e l'interazione storica delle azioni antropiche e dei processi naturali nell'evoluzione continua del paesaggio.

Gli obiettivi sono:

- la stabilizzazione ecologica del contesto ambientale regionale, la difesa del suolo e della biodiversità, con particolare attenzione per le situazioni di rischio e di criticità;
- la valorizzazione dell'identità e della peculiarità del paesaggio regionale, sia nel suo insieme unitario che nelle sue diverse specifiche configurazioni;
- il miglioramento della fruibilità sociale del patrimonio ambientale regionale, sia per le attuali che per le future generazioni.

Su questi obiettivi il P.T.P.R. individua 4 assi strategici direttamente riferiti alla tutela e alla valorizzazione paesistico ambientale:

1. il consolidamento del patrimonio e delle attività agroforestali, in funzione economica, socioculturale e paesistica;
2. il consolidamento e la qualificazione del patrimonio d'interesse naturalistico, in funzione del riequilibrio ecologico e di valorizzazione fruitiva;
3. la conservazione e la qualificazione del patrimonio d'interesse storico, archeologico, artistico, culturale o documentario;
4. la riorganizzazione urbanistica e territoriale in funzione dell'uso e della valorizzazione del patrimonio paesistico-ambientale.

Le *Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)*, approvate con D.A. n. 6080 del 21/05/1999 individuano un insieme di elementi di alto valore paesaggistico che sono stati raggruppati secondo le seguenti classi: paesaggio panoramico, biotipi, beni isolati, aree archeologiche. Il P.T.P.R. è pervenuto alla identificazione di 17 ambiti territoriali, individuati

Rapporto Ambientale Preliminare

sulla base delle caratteristiche geomorfologiche e culturali del paesaggio, e preordinati alla articolazione sub-regionale della pianificazione territoriale paesistica.

Rispetto alle *Linee Guida del Piano Paesistico Regionale*, l'area della *Variante* ricade nell'*Ambito 4 "Area dei rilievi e delle pianure costiere del palermitano"*.




Fig. 1 - Linee Guida del P.T.P.R.- Articolazione del paesaggio regionale in Ambiti



Fig. 2 - Linee Guida del P.T.P.R.- Ambito 4 –

Sulla base delle indicazioni espresse dalle *Linee Guida del Piano Paesistico Regionale*, la Regione Siciliana sta procedendo alla pianificazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., su base provinciale secondo l'articolazione in ambiti regionali così come individuati dalle *Linee Guida*.

Valutazione di coerenza

La proposta di Variante non è in contrasto con gli obiettivi del P.T.P.R. in quanto ricade in area urbanizzata e densamente edificata (zona "B3").

4.1.3 Piano Paesaggistico dell'Ambito 4

Il **Piano Paesaggistico d'Ambito 4** di cui fa parte il territorio di Palermo e quindi l'area della *Variante* non risulta ancora adottato, essendo in fase di concertazione.

In attuazione dell'art. 135 del Codice, il *Piano Paesaggistico* definisce per ciascun ambito locale, successivamente denominato *Paesaggio Locale*, specifiche prescrizioni e previsioni ordinate:

- al mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;
- all'individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e con il principio del minor consumo del territorio,

Rapporto Ambientale Preliminare

e comunque tali da non diminuire il pregio paesaggistico di ciascun ambito, con particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e delle aree agricole;

- al recupero e alla riqualificazione degli immobili e delle aree compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti, nonché alla realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati;
- all'individuazione di altri interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione ai principi dello sviluppo sostenibile.

Valutazione di coerenza

Non è stato possibile valutare la coerenza della proposta di Variante con il Piano paesaggistico dell'Ambito 4 per l'assenza dello stesso.

4.1.4 Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.)

Il *Piano Territoriale Provinciale* (PTP) è lo strumento di Pianificazione generale della Provincia Regionale introdotto dalla L.R. n. 9 del 6 marzo 1986 e si configura come uno strumento di area vasta che ha degli effetti diretti e prescrittivi nel territorio provinciale. Il PTP definisce, inoltre, gli assetti della rete infrastrutturale oltre a individuare le aree necessarie alla costruzione delle opere e degli impianti di interesse sovracomunale, ai sensi dell'art. 12 della suddetta legge.

Il *Piano Territoriale Provinciale di Palermo* (P.T.P.), dopo l'approvazione in Giunta dello *Schema di Massima* con Deliberazione n. 435 del 14/12/2009 lo stesso è stato approvato in Consiglio con Deliberazione n. 070/C del 24/06/2010.


Il *Piano Operativo* depositato a dicembre 2012 è ancora in attesa di approvazione.

Nella Tavola P5a dello *Schema di Massima* e nella tavola P.O.06 del *Piano Operativo*, l'area oggetto della *proposta di Variante* non è interessata da alcuna previsione di Piano.

Valutazione di coerenza

La proposta di Variante non rientra nelle previsioni pianificatorie di livello provinciale contenute nel PTP.

Rapporto Ambientale Preliminare



Stralcio del P.T.P di Palermo - Piano Operativo tav. P.O.06 - con individuazione dell'area oggetto di Variante.

4.2 Strumenti di pianificazione di settore

4.2.1 Piano regionale di tutela della qualità dell'aria

Il Piano Regionale di Tutela della Qualità dell'Aria costituisce lo strumento di pianificazione per porre in essere gli interventi strutturali su tutti i settori responsabili di emissioni di inquinanti (traffico veicolare, grandi impianti industriali, energia, incendi boschivi, porti, rifiuti) e quindi per garantire il miglioramento della qualità dell'aria su tutto il territorio regionale ed in particolare sui principali Agglomerati urbani e sulle Aree Industriali nei quali si registrano dei superamenti dei valori limite previsti dalla normativa.

Con D.A. A.R.T.A. n. 94 del 24 Luglio 2008 sono stati approvati *l'Inventario regionale delle emissioni in aria ambiente* e la *Valutazione della qualità dell'aria e zonizzazione del territorio*. Con successivo D.A. A.R.T.A. n.97/GAB del 25 Giugno 2012 è stata approvata la *Zonizzazione e classificazione del territorio della Regione Siciliana* ai fini della qualità dell'aria per la protezione della salute umana attualmente in vigore. In base al D.A. 97/GAB del 25/06/2012 il territorio regionale è suddiviso in 3 Agglomerati e 2 Zone (Cfr. Figura 1) di seguito riportate:

Codice IT1911 Agglomerato di Palermo: include il territorio del Comune di Palermo e dei Comuni limitrofi, in continuità territoriale con Palermo, sulla base delle indicazioni fornite dall'Appendice I del D. Lgs. 155/2010;

Rapporto Ambientale Preliminare

Codice IT1912 Agglomerato di Catania: include il territorio del Comune di Catania e dei Comuni limitrofi, in continuità territoriale con Catania, sulla base delle indicazioni fornite dall'Appendice I del D.Lgs. 155/2010;


Codice IT1913 Agglomerato di Messina: include il Comune di Messina;

Codice IT1914 Aree Industriali: include i Comuni sul cui territorio insistono le principali aree industriali ed i Comuni sul cui territorio la modellistica di dispersione degli inquinanti atmosferici individua una ricaduta delle emissioni delle stesse aree industriali;

Codice IT1915 Altro: include l'area del territorio regionale non inclusa nelle zone precedenti.

La *classificazione* delle singole zone della Regione Siciliana, ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente e ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 155/2010, è stata definita in funzione dei dati relativi al quinquennio 2005 – 2009 e secondo i criteri stabiliti dallo stesso Decreto. **Il Comune di Palermo ricade in zona “Agglomerato di Palermo”.**

Di seguito si riporta la cartografia della zonizzazione attualmente vigente.



Zonizzazione e classificazione del territorio della Regione Siciliana.

Con D.D.G. n. 449 del 10/06/14, l'A.R.T.A. ha approvato il “*Progetto di razionalizzazione del monitoraggio della qualità dell'aria in Sicilia ed il relativo programma di valutazione*”, redatto da Arpa Sicilia in accordo con la “*Zonizzazione e classificazione del territorio della Regione Siciliana*”, approvata con D.A. n. 97/GAB del 25/06/2012.

Il *Progetto di razionalizzazione del monitoraggio della qualità dell'aria in Sicilia ed il relativo programma di valutazione* ha avuto come obiettivo quello di realizzare una rete regionale,

Rapporto Ambientale Preliminare

conforme ai principi di efficienza, efficacia ed economicità del D.Lgs. 155/2010, che fosse in grado di fornire un'informazione completa relativa alla qualità dell'aria ai fini di un concreto ed esaustivo contributo alle politiche di risanamento. La nuova rete regionale è costituita da n. 60 stazioni fisse di monitoraggio distribuite su tutto il territorio regionale

In particolare il Comune di Palermo risulta a vere n. 6 centraline fisse tutte gestite dalla Rap tranne UNIPA: Belgio, Boccadifalco, Indipendenza, Castelnuovo, Di Blasi e UNIPA. La stazione PA-UNIPA nell'agglomerato di Palermo è stata messa in esercizio nel mese di febbraio 2020.

I risultati dell'attività di monitoraggio della qualità dell'aria per l'anno 2020 nell'agglomerato di Palermo hanno rilevato che la stazione PA-Di Blasi ha registrato una concentrazione media annua di biossido di azoto (NO₂) pari a 46 µg/m³ determinando il superamento del valore limite (40 µg/m³). Si precisa che tale stazione ha registrato un rendimento paria al 60%, inferiore alla copertura minima ma comunque sufficiente ai fini della valutazione con misurazioni indicative.

Nessun superamento è stato registrato per gli altri parametri normati dal D.Lgs. 155/2010 quali PM_{2.5} (particolato fine), NO₂, CO, SO₂, C₆H₆ (benzene), IPA (benzo(a)pirene) e metalli pesanti (As, Pb, Ni, Cd).

Nessuna delle stazioni dell'Agglomerato di Palermo, ad esclusione di PA-UNIPA, ha raggiunto un rendimento sufficiente a causa delle attività connesse all'adeguamento delle stazioni.

Valutazione di coerenza

La proposta di Variante non rileva interferenze con quanto riportato nel Piano Regionale di Tutela della Qualità dell'Aria.

4.2.2 Piano di Gestione del rischio alluvioni

Il *Piano di Gestione del Rischio Alluvioni* è stato predisposto dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile per ottemperare a quanto previsto nella Direttiva 2007/60/CE e nel Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, con particolare riferimento all'art. 7, comma 3, lettera b) e comma 5. Il Piano è stato approvato con D.P.C.M. del 7 marzo 2019 pubblicato sulla GURI Serie generale n. 198 del 24 Agosto 2019.

Con l'emanazione del D.Lgs. 23 febbraio 2010 n. 49 lo Stato Italiano ha avviato il percorso per l'*Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di alluvioni*.

Rapporto Ambientale Preliminare

Il *Piano di Gestione del Rischio Alluvioni* persegue gli obiettivi primari della gestione del rischio di alluvioni riguardanti la riduzione delle potenziali conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali, attraverso l'attuazione prioritaria di interventi non strutturali e di azioni per la riduzione della pericolosità.

Nel Piano sono riportate per ciascun bacino idrografico le misure previste e il livello di priorità. I livelli di priorità sono stati definiti secondo le indicazioni del documento comunitario “*Guidance for Reporting under the Floods Directive (2007/60/EC)*” 1 e sono stati individuati 5 livelli di priorità: basso, medio, critico, alto, molto alto.

L'area su cui insiste la *proposta di Variante* non presenta alcuna criticità idraulica e non risulta sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30.12.1923, n. 3267.

Valutazione di coerenza

La *proposta di Variante* non evidenzia disarmonie con le previsioni e le disposizioni degli strumenti di pianificazione in materia di rischio idraulico e compatibilità idraulica.

4.2.3 Piano di Protezione Civile Comunale

Ai sensi della L. 225/1992 e della L.R. 41/2001 ogni Comune si deve dotare di un proprio piano comunale di emergenza o di protezione civile. Tale pianificazione deve contemplare tutti i rischi a cui il Comune è sottoposto. Essa è costituita da una parte generale uguale per tutti i rischi più una serie di elaborati e procedure specifiche per ciascun rischio preso in esame. La città di Palermo è dotata di un Piano di Protezione Civile comunale esitato dalla Giunta Comunale con Deliberazione di n. 239 dell'1.12.2016 ma, essendo a sua volta una variante al PRG del 2002, esso non risulta adottato dal Consiglio Comunale a tutt'oggi. L'area della *proposta di Variante urbanistica* tuttavia non è interessata da alcuna previsione di Piano anche se si trova vicino ad una viabilità principale di emergenza costituita da Corso Calatimi, e ad altre aree di attesa e accoglienza.

Rapporto Ambientale Preliminare



Piano di Protezione Civile comunale - Stralcio della Tav.5011. "Armatura territoriale delle aree di protezione civile e viabilità di emergenza" con individuazione dell'area oggetto della proposta di Variante urbanistica.

- ZONIZZAZIONE AREE DI PROTEZIONE CIVILE
-  AC - Aree Accoglienza Popolazione
 -  AM - Aree Ammassamento Soccorsi
 -  AM V.V.F. - Aree Ammassamento Soccorsi - Colonna Mobile V.V.F.
 -  AT - Aree Attesa Popolazione
- VIABILITA' DI EMERGENZA
-  VP - Viabilità Principale
 -  VS - Viabilità Secondaria
 -  VT - Viabilità Terziaria
-  RI - AREE RISCHIO INDUSTRIALE
-  H - OSPEDALI

Valutazione di coerenza

La proposta di Variante urbanistica non interferisce con le previsioni del Piano di Protezione Civile.


4.2.4. Piano di zonizzazione acustica

Il Consiglio Comunale in data 21.10.2016 ha approvato la proposta di Piano di zonizzazione acustica redatto dal CIRIAF (Centro Interuniversitario di Ricerca sull'Inquinamento da Agenti Fisici "Mauro Felli") negli anni 2003 - 2004, prima dell'emissione delle linee guida di ARPA Sicilia, che risalgono al 2007 e che sono state rese operative con il Decreto dell'Assessorato della Sanità della Regione Sicilia 11 settembre 2007 "Linee guida per la classificazione in zone

Rapporto Ambientale Preliminare

acustiche del territorio dei comuni della Regione siciliana”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 50 del 19/10/2007.

L'area oggetto di intervento urbanistico ricade nella Classe acustica III: limite diurno 60 dB(A), notturno 50 dB(A).



Stralcio del Piano di zonizzazione acustica con individuazione dell'area oggetto di intervento - Tav. n.5011.

CLASSI ACUSTICHE
(ai sensi D.P.C.M. 14/11/97)

-  Classe I: limite diurno 50 dB(A), notturno 40 dB(A)
-  Classe II: limite diurno 55 dB(A), notturno 45 dB(A)
-  Classe III: limite diurno 60 dB(A), notturno 50 dB(A)
-  Classe IV: limite diurno 65 dB(A), notturno 55 dB(A)
-  Classe V: limite diurno 70 dB(A), notturno 60 dB(A)
-  Classe VI: limite diurno 70 dB(A), notturno 70 dB(A)
-  Discontinuità classe acustica
-  Identificativo discontinuità classe acustica

Valutazione di coerenza

La proposta di Variante urbanistica non superano i limiti stabiliti dal Piano di zonizzazione acustica in quanto destinata alla residenza e al verde pubblico.

5. OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE

5.1. I criteri di sostenibilità del manuale UE

Al fine di procedere alla valutazione degli obiettivi e degli orientamenti della *proposta di Variante puntuale di riclassificazione*, è stato necessario definire un set di criteri attraverso i quali valutare il livello di sostenibilità delle scelte sulle componenti ambientali. Tra i riferimenti più accreditati per la scelta di tali criteri viene di frequente richiamato il *Manuale per la valutazione ambientale redatto dalla Unione Europea*¹, che individua 10 criteri di sviluppo sostenibile, come di seguito richiamati.

1. Ridurre al minimo l'impiego delle risorse energetiche non rinnovabili

L'impiego di fonti non rinnovabili, quali i combustibili fossili, i giacimenti minerari e gli aggregati, riduce le risorse disponibili per le future generazioni. Uno dei principi di base dello sviluppo sostenibile è un uso ragionevole e parsimonioso di tali risorse, rispettando tassi di sfruttamento che non pregiudichino le possibilità riservate alle generazioni future. Lo stesso principio deve applicarsi anche a elementi geologici, ecologici e paesaggistici unici nel loro genere e insostituibili, che forniscono un contributo sotto il profilo della produttività, della biodiversità, delle conoscenze scientifiche e della cultura (cfr. anche i criteri nn. 4, 5 e 6).

2. Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione

Quando si utilizzano risorse rinnovabili in attività di produzione primaria come la silvicoltura, l'agricoltura e la pesca, ogni sistema presenta un rendimento massimo sostenibile superato il quale le risorse cominciano a degradarsi. Quando l'atmosfera, i fiumi, gli estuari e i mari vengono usati come "serbatoi" per i materiali di scarto, essi sono trattati anche come fonti rinnovabili, nel senso che si conta sulle loro naturali capacità di autorecupero: nel caso in cui si sovraccarichino tali capacità, si assisterà al degrado delle risorse sul lungo periodo. Occorre pertanto fissarsi l'obiettivo di utilizzare le risorse rinnovabili ad un ritmo tale che esse siano in grado di rigenerarsi naturalmente, garantendo così il mantenimento o anche l'aumento delle riserve disponibili per le generazioni future.

3. Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi/inquinanti

¹ Commissione Europea, DGXI Ambiente (1998), Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi di Fondi Strutturali dell'Unione Europea.

In molte situazioni è possibile utilizzare sostanze meno dannose per l'ambiente ed evitare o ridurre la produzione di rifiuti, in particolare quelli pericolosi. Tra gli obiettivi di un approccio sostenibile vi è l'utilizzo di materie che producano l'impatto ambientale meno dannoso possibile e la minima produzione di rifiuti grazie a sistemi di progettazione dei processi, digestione dei rifiuti e di riduzione dell'inquinamento.

4. Conservare e migliorare lo stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi

In questo contesto il principio fondamentale è mantenere e arricchire le riserve e la qualità delle risorse del patrimonio naturale affinché le generazioni attuali e future possano godere e trarne beneficio. Tra le risorse del patrimonio naturale si annoverano la flora e la fauna, le caratteristiche geologiche e fisiografiche, le bellezze naturali e in generale altre risorse ambientali a carattere ricreativo. Del patrimonio naturale fanno dunque parte la topografia, gli habitat, la flora e la fauna selvatiche e i paesaggi, nonché le combinazioni e le interazioni tra di essi e il potenziale ricreativo che presentano; non vanno infine dimenticate le strette relazioni con il patrimonio culturale (cfr. il criterio n. 6).

5. Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche

Il suolo e le risorse idriche sono fonti naturali rinnovabili essenziali per la salute e il benessere umani, ma che possono subire perdite dovute all'estrazione o all'erosione o, ancora, all'inquinamento. Il principio fondamentale cui attenersi è pertanto la tutela delle risorse esistenti sotto il profilo qualitativo e quantitativo e la riqualificazione delle risorse già degradate.

6. Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali

Il patrimonio storico e culturale è costituito da risorse finite che, una volta distrutte o danneggiate, non possono più essere sostituite. Come accade per le fonti non rinnovabili, i principi che ispirano il concetto di sviluppo sostenibile prevedono che vengano preservate tutte le caratteristiche, i siti o le zone in via di rarefazione, rappresentativi di un determinato periodo o aspetto, che forniscano un particolare contributo alle tradizioni e alla cultura di una zona. L'elenco annovera edifici di valore storico e culturale, altre strutture o monumenti di qualsiasi epoca, reperti archeologici non ancora riportati alla luce, architettura di esterni (paesaggi, parchi e giardini) e tutte le strutture che contribuiscono alla vita culturale di una comunità (teatri, ecc.). Anche stili di vita, usi e lingue tradizionali costituiscono un patrimonio storico e culturale che può essere opportuno preservare.

7. Conservare e migliorare la qualità dell'ambiente locale

Nell'ambito di questo lavoro, per qualità dell'ambiente locale si intende la qualità dell'aria, il rumore, l'impatto visivo e altri elementi estetici generali. La qualità dell'ambiente locale assume la massima importanza nelle zone e nei luoghi residenziali, teatro di buon parte delle attività ricreative e lavorative. La qualità dell'ambiente locale può subire drastici cambiamenti a seguito delle mutate condizioni del traffico, delle attività industriali, di attività di costruzione o minerarie, del proliferare di nuovi edifici e infrastrutture e di un generale incremento delle attività, ad esempio quelle turistiche. E' inoltre possibile dare un forte impulso ad un ambiente locale danneggiato con l'introduzione di un nuovo sviluppo (cfr. anche il criterio 3 sulla riduzione dell'uso e delle emissioni di sostanze inquinanti).

8. Protezione dell'atmosfera

Una delle principali forze trainanti dell'emergere di uno sviluppo sostenibile è consistita nei dati che dimostrano l'esistenza di problemi globali e regionali causati dalle emissioni nell'atmosfera. Le connessioni tra emissioni derivanti dalla combustione, piogge acide e acidificazione dei suoli e delle acque, come pure tra clorofluocarburi (CFC), distruzione dello strato di ozono ed effetti sulla salute umana sono stati individuati negli anni Settanta e nei primi anni Ottanta. Successivamente è stato individuato il nesso tra anidride carbonica e altri gas serra e cambiamenti climatici. Si tratta di impatti a lungo termine e pervasivi, che costituiscono una grave minaccia per le generazioni future (cfr. anche il criterio 3 sulla riduzione dell'uso e delle emissioni di sostanze inquinanti).

9. Sensibilizzare alle problematiche ambientali, sviluppare l'istruzione e la formazione in campo ambientale

La partecipazione di tutti i partner economici per raggiungere lo sviluppo sostenibile è un elemento basilare dei principi fissati alla conferenza di Rio per l'Ambiente e lo Sviluppo (1992). Per realizzare uno sviluppo sostenibile diventa fondamentale sensibilizzare ai temi e alle opzioni disponibili; elementi altrettanto cruciali sono le informazioni, l'istruzione e la formazione in materia di gestione ambientale. Tale obiettivo può raggiungersi attraverso la divulgazione dei risultati della ricerca, inserendo programmi in materia ambientale a livello di formazione professionale, nelle scuole nelle università o nei programmi di istruzione per adulti e creando reti all'interno di settori e raggruppamenti economici. Va infine ricordata l'importanza di accedere alle informazioni in campo ambientale dal proprio domicilio e da luoghi ricreativi.

10. Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo sostenibile

La dichiarazione di Rio stabilisce tra i fondamenti dello sviluppo sostenibile, che il pubblico e le parti interessate vengano coinvolte nelle decisioni che riguardano i loro interessi. Il meccanismo principale è la consultazione pubblica nella fase di controllo dello sviluppo, ed in particolare il coinvolgimento di terzi nella valutazione ambientale. Il concetto di sviluppo sostenibile prevede inoltre un coinvolgimento più ampio del pubblico nell'elaborazione e nell'attuazione di proposte di sviluppo, che dovrebbe consentire di far emergere un maggiore senso della proprietà e della condivisione delle responsabilità.

Come affermato dallo stesso *Manuale*, è opportuno che tali criteri generali siano contestualizzati in relazione alle specificità amministrative e territoriali della realtà locale in cui si opera ed alla tipologia di strumento di pianificazione.

5.2 Obiettivi generali di protezione ambientale

Per l'individuazione degli obiettivi di protezione ambientale della *proposta di Variante* si è fatto riferimento a quelli già individuati ed approvati per altri piani e programmi regionali di riferimento e pertinenti alla *proposta di riclassificazione in questione*.

Temi ambientali	Quadro di riferimento normativo, programmatico e pianificatorio	Obiettivi generali di protezione ambientale
Ecosistemi e paesaggio	<ul style="list-style-type: none"> • COM (2006), Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 e oltre – Sostenere i servizi ecosistemici per il benessere umano; • Direttiva 1992/43/CEE, Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Direttiva Habitat); • Direttiva 1979/409/CEE, Conservazione degli uccelli selvatici (Direttiva Uccelli); • Convenzione europea del Paesaggio (2002); • D.Lgs. n. 42 del 22/01/04 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio); • Convenzione europea del Paesaggio (2002); • Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) - Linee Guida; 	<ul style="list-style-type: none"> A. Aumentare il patrimonio naturale, conservare e migliorare la qualità di ecosistemi e paesaggio B. Ridurre o eliminare le cause di impoverimento e degrado C. Adeguare o innovare le politiche pubbliche
Ambiente urbano, patrimonio culturale, architettonico e archeologico	<ul style="list-style-type: none"> • COM/2005/0718, Strategia tematica sull'ambiente urbano. • Convenzione europea del Paesaggio; • Piano Territoriale Paesaggistico (PTP), Ambito 10; • L.R. 2 Marzo 2010, n.6 “<i>Norme per il sostegno dell'attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio</i>” (GURS n.14, parte I del 26.03.2010) 	<ul style="list-style-type: none"> A. Perseguire un assetto territoriale ed urbanistico equilibrato B. Promuovere una strategia integrata tra città e territorio extraurbano C. Tutelare e migliorare la

Rapporto Ambientale Preliminare

		<p>qualità dell'ambiente di vita</p> <p>D. Promuovere un uso sostenibile delle risorse ambientali (acqua, suolo, ambiente e paesaggio)</p> <p>E. Adeguare o innovare le politiche pubbliche</p>
Suolo e sottosuolo	<ul style="list-style-type: none"> • COM (2006) 232, Proposta di direttiva quadro per la protezione del suolo; • COM (2006) 231, Strategia tematica per la protezione del suolo; • COM(2005) 670, Strategia tematica per l'uso sostenibile delle risorse naturali; • Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, <i>Bacino Idrografico del Fiume Oreto (039)</i>). 	<p>A. Ridurre o eliminare l'esposizione al rischio idrogeologico</p> <p>B. Ridurre o eliminare le cause di consumo di suolo</p> <p>C. Adeguare o innovare le politiche pubbliche</p>
Acqua	<ul style="list-style-type: none"> • Direttiva 2007/60/CE, Valutazione e gestione dei rischi di alluvioni; • Direttiva 2006/118/CE del 12/12/2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento; • Decisione 2001/2455/CE, relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE; • Direttiva 2000/60/CE del 23/10/2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque; • Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrante dell'inquinamento; • Direttiva 91/676/CE inerente la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; • Direttiva 91/626/CE, inerente le misure per ridurre gli impatti delle fonti di inquinamento puntuale e diffuso delle acque; • Direttiva 91/271/CE, inerente il trattamento delle acque reflue urbane; • Direttiva 80/778/CEE sulle acque destinate al consumo umano (mod. dalla Dir. 98/83/CE); • D.Lgs. n.30 del 16/03/2009, recante “Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento”; • D.Lgs. 152/2006, recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; • Piano di gestione del distretto idrografico della Sicilia; • Piano di Tutela delle Acque in Sicilia; • Pianificazione-Definizione degli scenari-programma delle misure (2005); 	<p>A. Ridurre o eliminare l'inquinamento in funzione degli usi potenziali</p> <p>B. Ridurre il consumo o eliminare il sovra sfruttamento o gli usi impropri</p> <p>C. Migliorare la qualità ambientale degli ecosistemi acquatici</p> <p>D. Adeguare o innovare le politiche pubbliche</p>
Aria e fattori climatici	<ul style="list-style-type: none"> • Direttiva 2008/50/CE, Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa; 	<p>A. Ridurre o eliminare l'esposizione all'inquinamento</p>

Rapporto Ambientale Preliminare

	<ul style="list-style-type: none"> • COM (2008) 30, Due volte per il 2020, l'opportunità del cambiamento climatico per l'Europa; • Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria ambiente. 	<ul style="list-style-type: none"> B. Ridurre o eliminare le emissioni inquinanti C. Adeguare o rinnovare le politiche pubbliche.
Popolazione e salute umana	<ul style="list-style-type: none"> • Direttiva 2004/35/CE, Responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale; • COM (2003) 338 sulla strategia europea per l'Ambiente e la salute; • Programma d'azione comunitario a favore della protezione civile (2000-06) • Linee guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei Comuni. 	Proteggere la popolazione e il territorio dai fattori di rischio
Rumore	<ul style="list-style-type: none"> • Linee guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei Comuni 	<ul style="list-style-type: none"> A. Ridurre o eliminare l'esposizione delle persone all'inquinamento B. Ridurre le emissioni sonore C. Adeguare o innovare le politiche pubbliche
Energia	<ul style="list-style-type: none"> • COM (2008) 781, Secondo riesame strategico della politica energetica, Piano d'azione dell'UE per la sicurezza e la solidarietà nel settore energetico; • COM (2007) 1, Una politica energetica per l'Europa; • Libro verde sull'efficienza energetica (2005); • Piano Energetico Ambientale Regionale Sicilia (PEARS). 	<ul style="list-style-type: none"> A. Minimizzare uso fonti fossili B. Ridurre o eliminare costi ed effetti ambientali C. Adeguare o innovare le politiche pubbliche
Rifiuti	<ul style="list-style-type: none"> • Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrante dell'inquinamento; • Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 Aprile 2006, relativa ai rifiuti; • COM(2005) 666, Portare avanti l'utilizzo sostenibile delle risorse - <i>Una strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti</i>; • Direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 Aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti; • Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia. 	<ul style="list-style-type: none"> A. Minimizzare la quantità e il costo ambientale dei beni consumati e dei rifiuti prodotti B. Aumentare il riuso, il recupero e migliorare il trattamento C. Adeguare le politiche pubbliche
Mobilità e trasporti	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione della Commissione – Programma di azione europeo per la sicurezza stradale – Dimezzare il numero di vittime della strada nell'Unione europea entro il 2010: una responsabilità condivisa; • Piano regionale dei trasporti e della mobilità (2002). 	<ul style="list-style-type: none"> A. Promuovere modalità di trasporto sostenibili. B. Mantenimento di strade in stato di buona manutenzione. C. Implementazione di posti auto in parcheggi pubblici.

6. CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE

6.1 Grado di riferimento per progetti e altre attività

Non si rilevano interferenze con altri progetti.

6.2 Capacità di influenzare altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati.

La *proposta di Variante* risulta coerente con la pianificazione territoriale sovraordinata e di settore e con la pianificazione ordinaria come evidenziato nel capitolo precedente. La riclassificazione non influenza altri “piani o programmi” gerarchicamente superiori in quanto conforme ai dettami delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) dello strumento urbanistico vigente nel Comune di Palermo.

6.3 Capacità di promuovere lo sviluppo sostenibile

In sede di progettazione definitiva ed esecutiva si terrà conto dei criteri ambientali, di sicurezza e decoro richiamati dalle Norme Tecniche di Attuazione e dal Regolamento Edilizio del Comune di Palermo nonché della normativa di settore. Per le zone esterne pavimentate si raccomanda l'uso di pavimentazioni traspiranti o drenanti.

I materiali da costruzione dovranno:

- essere radioattivamente sicuri;
- essere idonei dal punto di vista elettromagnetico, non permettendo conduzione e accumulo di elettricità statica, né emettendo campi elettrici nocivi di alcun tipo;
- essere resistenti a batteri, virus, muffe ed altri microrganismi nocivi;
- disporre nel loro complesso di buone proprietà di assorbimento dei suoni.

Nella costruzione degli edifici, è fatto obbligo utilizzare materiali riciclati e/o riciclabili ed a basso costo energetico, ogni qualvolta risulti possibile e conveniente sotto il profilo economico e prestazionale. Per le tinteggiature dovranno essere utilizzate pitture atossiche.

6.4. Problemi ambientali

Da un'accurata analisi del territorio, si è potuto evincere che l'area in oggetto non presenta particolari problemi di carattere ambientale. La riclassificazione dell'area rappresenta una importante opportunità per il completamento e la riqualificazione dell'area e per raggiungere,

nel contempo, l'obiettivo del recupero ambientale della stessa, con il completamento delle previsioni urbanistiche e la realizzazione di aree a verde.

6.5 Rilevanza per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente

Sotto tale aspetto ci si limita solamente a precisare che l'attuazione di quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione dello strumento urbanistico vigente nel Comune di Palermo per la z.o.t. "B3" e per la zona "V3", comporta il rispetto dei limiti e delle caratteristiche imposti dalle vigenti normative (e regolamenti locali) ed in genere che l'impatto, considerata la destinazione residenziale e di verde pubblico, non è tale da generare impatti rilevanti ad interventi completati.

Stante quanto sopra già riportato, in considerazione anche delle limitate dimensioni dell'area interessata, la riclassificazione urbanistica dell'area oggetto del presente *Rapporto Ambientale Preliminare (RAP)* non può comportare alcuna conseguenza nel settore dell'ambiente.

Tuttavia, nella predisposizione del progetto definitivo si avrà attenzione alle problematiche della gestione dei rifiuti e dei reflui con specifica previsione, anche in accordo con le indicazioni dell'Amministrazione Comunale.

Inoltre, particolare attenzione sarà rivolta, in fase progettuale, al riutilizzo delle acque piovane per usi domestici secondari e per l'irrigazione delle aree a verde.

7. CARATTERISTICHE DEI IMPATTI E DELLE AREE INTERESSATE

Nel presente capitolo vengono analizzate e descritte le principali caratteristiche ambientali dell'area interessata dalla *Variante urbanistica* proposta.

Per fornire un buon inquadramento e per poter valutare i possibili impatti sulle componenti ecosistemiche, sulla salute umana e sul patrimonio storico e culturale presenti nell'intorno dell'area di interesse, bisogna considerare tutti i fattori che possono interagire.

Nel presente documento è stato descritto l'impatto della *Variante urbanistica* sulle principali componenti ambientali cui si risentono gli effetti generali delle azioni:

- aria e inquinamento atmosferico;
- acqua e risorse idriche;
- suolo;
- energia;
- ambiente e paesaggio;
- rumore
- rifiuti.

7.1 Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti

Le caratteristiche dell'area nelle quali le opere oggetto della *Variante* puntuale vengono a collocarsi, non evidenziano sensibilità specifiche sotto il profilo ambientale. Le possibili interferenze con il sistema ambientale interessato, valutate in termini qualitativi, sulla base dell'esperienza di casi analoghi, possono essere ricondotte alle componenti principali di seguito evidenziate. Le ulteriori componenti non richiamate sono quelle per le quali si è ritenuto possibile considerare una non pertinenza con i possibili effetti della *proposta di Variante*.

I possibili effetti ambientali di carattere negativo correlabili all'attuazione della *Variante* allo strumento urbanistico vigente appaiono circoscritti ad alcuni aspetti della fase di cantiere, che si riferiscono sostanzialmente alla diminuzione della qualità dell'aria dovuta alle provvisorie emissioni inquinanti e alla polvere. Esse sono conseguenza dei lavori di movimentazione di terra, al funzionamento dei macchinari di cantiere, al trasporto di materiale e ad alcune interferenze in fase di esercizio.

Rapporto Ambientale Preliminare

Nel caso in esame si ritiene possibile mitigare l'eventuale disagio con l'adozione delle normali cautele gestionali relative ai cantieri temporanei.

PRESSIONI ATTESE

Categorie di pressione	Pressioni attese in fase di cantiere	Pressioni attese in fase di esercizio	Componenti ambientali	Impatti potenziali
CONSUMI	<ul style="list-style-type: none"> • Consumi risorsa idrica • Asportazione di suolo • Escavazioni • Impermeabilizzazioni del suolo • Consumi energetici 	<ul style="list-style-type: none"> • Consumi risorsa idrica • Perdita di elementi di naturalità (terreno incolto) • Consumi energetici 	<ul style="list-style-type: none"> • Acqua • Suolo • Risorse energetiche • Ambiente 	<ul style="list-style-type: none"> • Incremento consumo risorsa idrica • Incremento consumo risorse energetiche
EMISSIONI	<ul style="list-style-type: none"> • Emissioni in atmosfera prodotte dai transiti dei mezzi di cantiere e da traffico indotto • Rumore da apparecchiature da lavoro, da traffico indotto • Scarichi idrici temporanei 	<ul style="list-style-type: none"> • Emissioni da aumento traffico locale • Produzione acque reflue • Inquinamento luminoso • Rumore da aumento traffico locale 	<ul style="list-style-type: none"> • Aria • Acqua • Ambiente e paesaggio 	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento inquinamento luminoso • Aumento di traffico
INGOMBRI	Accumuli di materiale	Volumi fuori terra delle opere edili	Paesaggio	Volumi fuori terra
INTERFERENZE	Rifiuti solidi urbani	Aumento rifiuti	Ambiente e paesaggio	<ul style="list-style-type: none"> • Modesto ampliamento della superficie edificata • Aumento rifiuti solidi urbani

7.1.1 Aria e inquinamento atmosferico

L'attuazione della *proposta di Variante*, non è in grado di generare perturbazioni all'ambiente se non un disturbo temporaneo limitato alla fase di cantiere ed un modesto disturbo permanente in fase di esercizio alla pari dell'edilizia residenziale circostante comunque mitigata dalla presenza dell'area a verde pubblico.

In *fase di cantiere* delle previsioni della *proposta di Variante* i disturbi ambientali saranno dovuti per lo più alla produzione di polveri e rumore per l'impiego dei mezzi d'opera. I disturbi ambientali per le polveri sono momentanei e comunque non dannosi. Tali emissioni possono essere considerate trascurabili per l'ambiente stesso. Anche le emissioni aggiuntive generate dal traffico indotto dal cantiere possono essere considerate trascurabili.

Rapporto Ambientale Preliminare

In *fase di cantiere* in infatti l'impatto sulla componente è tipicamente legato alle operazioni di scavo e di movimentazione terra. L'impatto di tale fenomeno di inquinamento dipende dai seguenti fattori:

- volumi di materiale movimentato;
- umidità del materiale movimentato;
- distanza tra il centro di emissione e gli insediamenti abitati significativi;
- numero di mezzi d'opera attivi contemporaneamente.

Nel caso in esame, le operazioni maggiormente responsabili della produzione di polveri e di inquinanti dovuti ai gas di scarico dei mezzi d'opera saranno essenzialmente concentrate nei primi mesi di cantiere.

Alcune precauzioni prese in fase di cantiere, insieme alle normali dotazioni di legge per il contenimento delle emissioni, saranno sufficienti a mitigare l'impatto che è da considerarsi **temporaneo e completamente reversibile**.

In particolare, per ridurre la diffusione di polveri dovute alla circolazione dei mezzi si prevedono i seguenti accorgimenti:

- l'accensione dei motori dei mezzi d'opera sarà il più possibile ridotto e limitato ai tempi di effettiva attività dei mezzi stessi;
- mantenere umidi i cumuli di materiali edili polverosi all'interno del cantiere per evitare nubi di polvere che potrebbero arrecare fastidio all'ambiente, alle persone residenti e alle persone in transito nelle aree prossime all'aria di cantiere;
- usare teloni contenitivi da applicare sugli automezzi e sui ponteggi al fine di limitare l'emissione di polveri dannose per l'ambiente circostante e per la popolazione residente, a causa del deposito di polveri e prodotti per l'edilizia nelle colture e negli edifici limitrofi all'area di cantiere.

In *fase di esercizio* a regime, l'impatto sulla componente sarà legato alle emissioni diffuse prodotte dal traffico veicolare generato dalla destinazione residenziale attribuita al comparto urbanistico in esame. In termini generali come principali fonti di emissione si possono considerare:

- gli impianti di combustione per il riscaldamento degli ambienti, responsabili delle emissioni di NOx, idrocarburi, polveri ed SO2;

Rapporto Ambientale Preliminare

- traffico veicolare, direttamente responsabile delle emissioni di CO, NOX, polveri, idrocarburi incombusti, SO₂ (come emissioni allo scarico) e di idrocarburi non metanici (come emissioni evaporative), oltre che del risollevarimento del particolato fine dovuto al passaggio dei veicoli.

La *proposta di Variante*, prevedendo anche l'insediamento di attività di carattere residenziale, comporterà la generazione di flussi di traffico veicolare che andranno in parte ad aggiungersi al traffico già presente sulla viabilità afferente al comparto urbanistico oggetto di analisi. Di conseguenza il contributo in termini emissivi dovuti al traffico indotto sarà di lieve entità.

Infine, le emissioni derivanti dagli impianti di riscaldamento e condizionamento saranno meglio delineate in fase di progettazione definitiva e comunque dovrà essere attenzionata la qualità costruttiva e l'impiego di impianti ad alta efficienza, alimentati almeno in parte da impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.

Valutazione degli effetti ambientali attesi

Si ritiene che la *proposta di Variante urbanistica* non produrrà impatti negativi sulla componente Aria. Infatti, sia in fase di cantiere che di esercizio la *Variante* non comporterà significative variazioni della qualità dell'aria delle zone limitrofe.

7.1.2 Acqua e risorse idriche

In fase di cantiere, le attività comporteranno la formazione di reflui di tipo civile e di cantiere, che saranno raccolti e smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Relativamente alla possibilità di contaminazione delle acque di falda causata dallo sversamento accidentale di carburanti, lubrificanti ed altri idrocarburi o dal dilavamento dei materiali da costruzione e dei rifiuti prodotti, durante la fase di cantiere dovranno essere messi in atto alcuni accorgimenti come di seguito elencati:

- eseguire le riparazioni ed i rifornimenti ai mezzi meccanici su area attrezzata e impermeabilizzata;
- controllare periodicamente i circuiti oleodinamici dei mezzi operativi;
- raccolta ed eventuale trattamento delle acque provenienti dal lavaggio dei mezzi di trasporto e delle macchine operatrici, delle acque provenienti dal lavaggio e dalla produzione di aggregati;

Rapporto Ambientale Preliminare

- i depositi dei materiali da costruzione e dei rifiuti dovranno essere protetti dall'azione degli agenti atmosferici oppure dovranno essere predisposti idonei sistemi di depurazione delle acque meteoriche di dilavamento.

Si ritiene pertanto che durante la fase di cantiere **non siano prevedibili effetti significativi** nei confronti della componente idrosfera.

In *fase di esercizio*, con riferimento agli scarichi civili, questi saranno recapitati nella rete fognaria comunale inoltre, per ridurre il consumo idrico, occorrerà realizzare una rete di raccolta separata e successivo stoccaggio per le sole acque meteoriche non contaminate provenienti dalle coperture delle costruzioni al fine di consentire il riutilizzo (antincendio, irrigazione) della risorsa idrica.

In sede di rilascio da parte degli Enti competenti delle autorizzazioni allo scarico si dovrà effettuare la valutazione e la compatibilità dei corpi recettori dei reflui nel rispetto del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. 27/86 e di quanto previsto all'Allegato 5 della Delibera C.I.T.A.I.

Valutazione degli effetti ambientali attesi

Si ritiene che l'attuazione della proposta di Variante non produrrà impatti negativi sulla componente Acqua e risorse idriche né dal punto di vista qualitativo né sotto il profilo della compatibilità idraulica.

7.1.3 Suolo

Lo *Studio geologico* redatto dal Dott. Geologo D. Tripoli riporta quanto evidenziato nella cartografia allegata al P.A.I. e ribadisce che l'area è idonea a quanto previsto dalla *proposta di Variante* dal punto di vista geologico-strutturale, data l'assenza di pericolosità geologiche sia nel sito di studio che nel suo intorno e che le opere previste, non appaiono nel loro complesso contrastanti con la natura geologica, geomorfologica e idrogeologica del territorio. Inoltre lo Studio a scopo cautelativo, per la presunta presenza, al di sotto dell'area in esame, di una falda a profondità compresa tra 12 e 14 metri circa dal p.c. e in virtù di una elevata presenza di cavità in prossimità dell'area in questione, suggerisce in fase di progettazione esecutiva di eseguire delle indagini geofisiche e geognostiche finalizzate alla individuazione di possibili cavità sotterranee in corrispondenza dell'area destinata di sedime della z.o.t. "B3".

In *fase di cantiere* i potenziali impatti rilevabili possono essere ricondotti ai seguenti aspetti principali:

Rapporto Ambientale Preliminare

- alterazione della continuità morfologica originaria per attività di scavo, per deposito temporaneo di inerti e per necessità di cantierizzazione (piste di accesso, piazzali, ecc.);
- contaminazione dei suoli con conseguenti alterazioni delle loro caratteristiche chimiche.

Per quanto riguarda le alterazioni dell'assetto geomorfologico dovute all'attività di cantiere, essi saranno di **modesta entità**.

Con riferimento al secondo punto, al fine di limitare il rischio di rilascio di carburanti, lubrificanti ed altri idrocarburi, durante la fase di cantiere dovranno essere messi in atto i seguenti accorgimenti:

- eseguire le riparazioni ed i rifornimenti ai mezzi meccanici su area attrezzata e impermeabilizzata;
- controllare periodicamente i circuiti oleodinamici dei mezzi operativi;
- dovranno essere previsti accorgimenti per la raccolta ed eventuale trattamento delle acque nere di cantiere, delle acque provenienti dal lavaggio dei mezzi di trasporto e delle macchine operatrici, delle acque provenienti dal lavaggio e dalla produzione di aggregati;
- i depositi dei materiali da costruzione e dei rifiuti dovranno essere protetti dall'azione degli agenti atmosferici oppure dovranno essere predisposti idonei sistemi di depurazione delle acque meteoriche di dilavamento.

In *fase di esercizio*, da un punto di vista geologico e geotecnico, sulla base delle indagini disponibili per il sito di intervento, non emergono incompatibilità rispetto alle opere previste.

Valutazione degli effetti ambientali attesi

Si ritiene che l'attuazione della proposta di Variante non produrrà impatti negativi sulla componente Suolo. Inoltre, le verifiche preliminari svolte in situ hanno confermato la fattibilità delle opere per l'esistenza dei necessari requisiti di natura geologica-geotecnica del substrato, di natura statico-strutturale che geologica stratigrafica.

7.1.4 Energia

In fase di progetto esecutivo dovranno essere rutilizzate tecniche costruttive volte al risparmio energetico e all'adeguamento ai parametri di legge previsti. Occorrerà dunque utilizzare sistemi di energia rinnovabile e materiali per il miglioramento energetico degli edifici, che

Rapporto Ambientale Preliminare

permetteranno di contribuire sensibilmente all'abbattimento dell'emissione di gas nocivi nell'ambiente secondo quanto previsto dalla normativa settore.

7.1.5 Ambiente e paesaggio

In relazione alla componente paesaggistica, gli impatti che derivano dall'attuazione della *Variante* urbanistica nel contesto territoriale riguardano le relazioni visive tra gli elementi che compongono lo scenario in cui si iscrive.

Per ciò che riguarda la percezione del paesaggio nel suo complesso è da rilevare che la *proposta di Variante* si configura come intervento di cucitura del tessuto urbano della zona.

La soluzione urbanistica complessiva completa infatti il comparto edificato in cui insiste.

Inoltre applicando il principio della perequazione urbanistica, a fronte dell'assegnazione di parte dell'area interessata dalla *Variante* a zona residenziale "B3", viene ceduta gratuitamente al Comune la restante parte da destinare a "verde pubblico", in modo tale da garantire il miglior effetto di filtro ed arredo urbano degli impianti arborei.

Valutazione degli effetti ambientali attesi

Si ritiene che l'attuazione della *proposta di Variante* produrrà impatti significativi positivi sulla componente Ambiente e paesaggio in quanto rappresenta un'occasione di riqualificazione dell'ambito oggetto dell'intervento.

7.1.6 Rumore

In *fase di cantiere* il rumore, sarà causato dai mezzi d'opera nelle sole ore diurne di lavorazioni e per il periodo dei lavori occorrenti per la completa realizzazione del progetto. Queste forme di inquinamento momentanee non sono rilevabili né provocano disagi infatti rappresentano fattori di impatto temporaneo e legati alla sola fase di realizzazione dell'intervento proposto. Si ritiene pertanto che l'alterazione del clima acustico dovuto alle lavorazioni di cantiere, sarà di poco significativo. Eventuali superamenti dei limiti di zona saranno acconsentiti esclusivamente previa presentazione istanza di deroga al Comune.

In *fase di esercizio* le emissioni acustiche saranno distinguibili in due tipologie: da un lato quelle provenienti dagli apparecchi di climatizzazione e riscaldamento, dall'altro dal traffico veicolare transitante.

Valutazione degli effetti ambientali attesi

Si ritiene che l'attuazione della *proposta di Variante* non produrrà impatti significativi

negativi sulla componente Rumore e comunque si tratta di impatti compatibili con la funzione residenziale dell'area in oggetto.

7.1.7 Rifiuti

In fase di esercizio, al fine di mitigare l'impatto di produzione di rifiuti, dovuto alla destinazione residenziale di una parte dell'area oggetto della *proposta di Variante urbanistica*, sarà individuata un'area per lo stoccaggio dei rifiuti.

7.2 Carattere cumulativo degli impatti

Il Comune di Palermo a seguito della Sentenza del T.A.R. di Sicilia, Sezione Terza n. 1353/2029 Reg. Prov. Coll. Del 16/05/2019 sul ricorso proposto dalla Società Costruzioni Generali Vena Calistro s.r.l., per il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza presentata e volta ad ottenere la nuova qualificazione urbanistica dell'area di sua proprietà per l'intervenuta decadenza dei vincoli espropriativi, che dispone l'obbligo per il Comune di Palermo a provvedere alla assegnazione della nuova destinazione d'uso del terreno, ha redatto la *Variante* in questione per cambio di destinazione urbanistica di aree con vincoli scaduti, a seguito di incarico del Commissario ad Acta per gli adempimenti di cui alla Sentenza TAR sopra citata.

Il verbale del 30/09/2020 riporta che *“L'Ufficio preso atto della proposta del Commissario ad acta...e fatte le opportune valutazioni... ha determinato di condividere nella fattispecie la disciplina della perequazione prevista dall'art. 11 (Accordo di pianificazione) della L.r. n.19 del 13 Agosto 202. L'Ufficio congiuntamente al Commissario ad acta si riserva di redigere la proposta progettuale che individuerà ... (omissis)..., l'area da destinare a zona residenziale B3 (Aree urbanizzate caratterizzate da edilizia residenziale con densità superiore a 4 mc/mq) e l'area da destinare a zona V3 (spazi pubblici a verde) che la Società Calistro si impegnerà a cedere gratuitamente all'Amministrazione comunale”*.

Le scelte prospettate nel provvedimento amministrativo oltre che preservare lo sviluppo ordinato della zona, coniuga l'esercizio del potere discrezionale della pianificazione urbanistica e di vigilanza sull'uso del territorio della P.A, a tutela dell'interesse pubblico, con l'atteso interesse legittimo del privato di scelte che ampliano la sua sfera giuridica, ma anche il sacrificio conseguente la previsione oblatoria (o perequativa che dir si voglia) e più precisamente di assegnare all'area interessata la destinazione urbanistica al netto delle cessioni di aree a titolo perequativo, conseguenti il mutato assetto urbanistico che la *Variante* comporta.

Tale previsione impedisce, di fatto, il determinarsi di effetti cumulativi dovuti a interventi non conformi allo strumento urbanistico e si configura come intervento di cucitura del tessuto urbano della zona interessata dalla proposta di Variante.

7.3 Natura transfrontaliera degli impatti

La *proposta di Variante* riguarda la riclassificazione urbanistica di un'area i cui vincoli preordinati all'esproprio sono decaduti da vent'anni. Essa è stata redatta dagli uffici dell'Area della Pianificazione Urbanistica del Comune di Palermo, a seguito di espresso incarico del Commissario ad Acta, Arch. Donatello Messina nominato, per gli adempimenti della Sentenza TAR Sicilia Sez. Terza del 16/05/2019 n. 01353/2019 Reg. Prov. emanata a seguito del ricorso proposto dalla Società Costruzioni Generali Vena Calistro S.r.l. per il silenzio-rifiuto, da dell'Amministrazione comunale, sull'istanza presentata dalla Ditta proprietaria volta a ottenere la riqualificazione urbanistica del fondo a seguito della decadenza dei vincoli.

Pertanto ,non si rilevano impatti di natura transfrontaliera.

7.4 Rischi per la salute umana e l'ambiente

In considerazione di tutto quanto sopra già affermato, si ritiene che la riclassificazione urbanistica dell'area oggetto della *proposta di Variante* , non potrà, in alcun modo, essere causa di rischio per la salute umana o per l'ambiente.

7.5 Entità ed estensione degli impatti

La *proposta di Variante urbanistica* impegna una superficie complessiva di **6.167,00 mq.** di cui 1.156,00 mq destinati a “*verde pubblico*” e 5.011,00 mq a z.o.t. “ B3” .

7.6 Valore e vulnerabilità dell'area

L'area oggetto dell'intervento si presenta, nell'intorno, già insediata ed in sé non denota speciali caratteristiche naturali o culturali.

7.7 Impatti su aree e paesaggi protetti

L'area in esame è lontana da zone protette a livello nazionale e comunitario quali Parchi Nazionali, Riserve Naturali Statali, Aree Naturali Marine, Zone a Protezione Speciale (ZPS), Siti di Interesse Comunitario (SIC) etc., per cui si evince che *la proposta di Variante urbanistica*, data la sua localizzazione, non potrà avere alcun impatto su tali siti.

8. CONSIDERAZIONI IN ORDINE ALLA NON ASSOGGETTABILITÀ ALLA V.A.S.

Alla luce di tutte le considerazioni sopra espresse si può affermare che:

- l'area oggetto della riclassificazione urbanistica ricade in zona urbanizzata di Palermo in particolare si tratta del quadrilatero tra la via Sunseri, via La Loggia, via Pindemonte e Corso Calatafimi. Catastalmente l'intero lotto è censito al Catasto al foglio n.58 particelle nn. 1694,1697,1698, 1808 e 1809.
- l'area in argomento, di proprietà della *Società Costruzioni Generali Vena Calistro s.r.l.* rientra nella casistica di cui al comma 2 dell'art. 9 del T.U. in materia di espropriazioni il quale stabilisce la durata quinquennale dei vincoli preordinati all'esproprio. Poiché i vincoli del vigente PRG sono decaduti da vent'anni circa, ai sensi della suddetta norma, stante l'obbligo del Comune di provvedere alla reiteratione degli stessi già dal 2007, ne è scaturito ricorso inoltrato dalla Ditta proprietaria e successiva sentenza TAR Sicilia Sezione Terza n. 1353/2029 Reg. Prov. Coll. Del 16/05/2019 che dispone l'obbligo per il Comune di Palermo a provvedere alla assegnazione della nuova destinazione d'uso del terreno;
- l'area ricade in z.o.t. "*S2 – attrezzature relative all'istruzione – scuola dell'obbligo*" dello strumento urbanistico vigente. In ragione della sopra citata Sentenza TAR il Comune, nel processo di riclassificazione dell'area, ha determinato con verbale stilato in data 30/9/2020 di "*attuare la disciplina della perequazione prevista tra l'altro all'art.11 (legge di pianificazione) della L.r. n.19 del 13 Agosto 2020 che prevede, a fronte della assegnazione di parte dell'area a zona residenziale "B3 - Aree urbanizzate caratterizzate da edilizia residenziale con densità superiore a 4mc/mq."*, la cessione gratuita al Comune – da parte della Società Calistro - della rimanente parte da destinare a "*Verde pubblico*" in particolare "*V3 - spazi pubblici a verde*" in quanto detto servizio presenta una consistente carenza rispetto al fabbisogno determinato in base agli standard urbanistici di cui all'art. 3 del D.I. n. 144/68;
- nell'area interessata dalla riclassificazione e nell'immediata vicinanza non sono presenti prescrizioni derivanti dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana (PAI);

Rapporto Ambientale Preliminare

- la proposta di riclassificazione non genera interferenze, incidenze o possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come Zone di Protezione Speciale (ZPS) e quelli classificati come Siti di Importanza Comunitaria (SIC);
- le destinazioni non determinano la realizzazione di opere o interventi soggetti alla procedura di VIA o di Valutazione di Incidenza, non essendo previsti interventi di cui agli allegati III e IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- l'area non è interessata dal vincolo di tutela delle bellezze naturali e panoramiche (D.Lgs. 42/2004, ex L.1497/39 e L.431/85);
- l'area, per quanto attiene al Piano Paesistico Regionale, rientra nell'Ambito 4 che la esclude dai vincoli paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a carattere generale che settoriale, in quanto area urbana che non genera interazioni con il regime vincolistico di area vasta;
- la riclassificazione non influenza altri "piani o programmi" gerarchicamente superiori in quanto conforme ai dettami delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) dello strumento urbanistico vigente nel Comune di Palermo.

Considerato che la riclassificazione non determina di certo alcun peggioramento dei livelli di qualità ambientale, in quanto l'area oggetto di intervento si trova all'interno del perimetro urbano, già fornita di tutte quelle infrastrutture indispensabili all'insediamento antropico e a tutti i servizi previsti dal vigente strumento urbanistico, riconfermati dalla stessa classificazione, alla luce dei riferimenti normativi riportati e delle considerazioni sopra svolte, si ritiene possibile **proporre la non assoggettabilità** della *Variante puntuale al P.R.G. vigente di riclassificazione di un'area compresa tra la Via G.Sunseri, C.so Calatafimi e la Via Pindemonte* da un più ampio procedimento di Valutazione Ambientale Strategica.

PER IL PROPONENTE

(Arch. Ph.D. Maria Chiara Tomasino)